

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2022, N.5

**PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI  
E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO  
COLLETTIVAMENTE**

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

**Oggetto n. 5235 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto assembleare 4741 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”. A firma dei Consiglieri: Zamboni, Piccinini, Taruffi, Costi, Sabbatini** 10

**Oggetto n. 5236 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto assembleare 4741 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Taruffi, Sabbatini, Costi, Zamboni, Daffadà, Bulbi** 10

**Oggetto n. 5237 - Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto assembleare 4741 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”. A firma dei Consiglieri: Montalti, Fabbri, Rossi, Zappaterra, Costi, Taruffi, Piccinini, Amico, Zamboni, Pighi, Bondavalli, Bessi, Daffadà, Caliendo, Soncini, Marchetti Francesca, Bulbi, Gerace, Costa, Mumolo, Pillati, Maletti, Sabbatini, Rontini** 11

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, N.5

**PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI  
AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- Art. 3 Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili
- Art. 4 Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale
- Art. 5 Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili
- Art. 6 Tavolo tecnico permanente
- Art. 7 Assistenza tecnica
- Art. 8 Clausola valutativa
- Art. 9 Norma finanziaria

**Art. 1**

## Finalità

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene:

- a) le comunità energetiche rinnovabili (CER);
- b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

**Art. 2**Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili  
e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

1. Ai fini della presente legge, in conformità all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche, e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore, e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

2. L'obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

3. Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte

rinnovabile. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

4. Le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l'accumulo dell'energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti *community charger*, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

5. Ai fini della presente legge, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, sono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente un gruppo di almeno due clienti finali che si trovano nello stesso edificio o condominio, producono, consumano e condividono energia elettrica da fonte rinnovabile. La partecipazione al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

### **Art. 3**

#### **Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili**

1. La Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato:

a) sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell'acquisto e nell'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2;

b) sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici, le associazioni territoriali e di categoria, le Agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale e gli altri soggetti privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3), sul tema delle energie

rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.

2. La Regione promuove e incentiva, anche attraverso le programmazioni regionali, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili anche in collaborazione con le Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.

3. La Regione stipula accordi con i Comuni e con l'Associazione nazionale comuni italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche”, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali Energia.

4. La Regione istituisce, all'interno del premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale di cui all'articolo 17 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia - Romagna), una categoria riservata alle comunità energetiche rinnovabili.

5. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.

6. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

#### **Art. 4**

**Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumatori di energia rinnovabile  
che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale**

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composti anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica;

b) tra i cui membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

c) tra i cui membri, limitatamente alle Comunità energetiche, siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, o che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti sui tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche di cui all'art. 3 comma 5;

d) siano situati in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e favorirne il ripopolamento;

e) che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

#### **Art. 5**

##### **Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili**

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di monitorare lo stato di attuazione della legge e fornire al Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi della comunità energetica;

b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;

c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.

3. Le informazioni di cui al comma 2 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale.

4. Con atto di Giunta regionale sono individuate le informazioni del Registro di cui al comma 1 da rendere disponibili per la consultazione pubblica anche attraverso modalità telematiche, nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 6**

##### Tavolo tecnico permanente

1. La Giunta regionale, con proprio atto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni di analisi, consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, del Tavolo permanente regionale per l'economia solidale, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, Unione delle province d'Italia Emilia-Romagna (UPI E-R), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ricerca sistema energetico (RSE) e dai Cluster regionali competenti in materia.
2. Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all'articolo 5, svolge le seguenti attività:
  - a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;
  - b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;
  - c) individuazione delle "migliori pratiche" al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo tecnico può promuovere audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro, di cui all'articolo 5, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta.
4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 7**

##### Assistenza tecnica

1. Ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi dell'assistenza tecnica specializzata delle proprie società in house o di altri soggetti competenti.

2. L'importo da destinare per l'attività di assistenza tecnica è definito annualmente con la legge di bilancio.

#### **Art. 8**

##### Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell'articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziare e utilizzate;

b) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell'articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziare e utilizzate;

c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e relativa riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.



**Art. 9**

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000 per l'esercizio 2022 e in euro 150.000 per l'esercizio 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

3. Per l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 27 maggio 2022

STEFANO BONACCINI

---

## LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 189 del 14 febbraio 2022, oggetto assembleare n. 4741 (XI Legislatura) (testo base);

- dei consiglieri Occhi, Liverani, Pompignoli, Daniele Marchetti, Stragliati, Bargi, Catellani, Pelloni, Bergamini, Rancan, Montevocchi, Delmonte, Facci, Rainieri: oggetto assembleare n. 3471 (XI Legislatura);

- della consigliera Silvia Piccinini: oggetto assembleare n. 4530 (XI Legislatura);

- pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente: n. 70 in data 1

7 febbraio 2022, n. 44 in data 1 giugno 2021 e n. 68 in data 17 gennaio 2022;

- assegnati alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2022 del 17 maggio 2022, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Silvia Piccinini e del relatore di minoranza consigliere Emiliano Occhi, nominati dalla Commissione in data 7 marzo 2022;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 24 maggio 2022, alle ore 16:54, atto n. 40/2022.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 5235 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto assembleare 4741 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente". A firma dei Consiglieri: Zamboni, Piccinini, Taruffi, Costi, Sabattini**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Governo non ha ancora emanato i decreti attuativi del decreto legislativo 199/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che regola autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete e, pertanto, la legge regionale (di cui all'oggetto 4741) va ad inserirsi in un quadro normativo non ancora completamente definito.

Evidenziato che

le Comunità energetiche rinnovabili e per l'autoconsumo si configurano come uno strumento di politica energetica orientata alla sostenibilità ambientale che coinvolge i cittadini in qualità di produttori e consumatori di energia da fonte rinnovabile responsabilizzandoli verso la tutela dell'ambiente.

Ricordato che

fin dal 1996 la Regione Emilia-Romagna finanzia e promuove un Piano Regionale di Protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

in fase applicativa della legge di cui all'oggetto 4741:

per quanto riguarda l'eventuale cumulabilità/non cumulabilità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) a tenere conto di quanto disposto a livello nazionale dai decreti applicativi del decreto legislativo 199/2021;

per quanto riguarda la composizione del tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 6, a coinvolgere - tra le associazioni invitate a partecipare ai lavori - le associazioni ambientaliste e dei consumatori, al fine di garantire un più capillare coinvolgimento della cittadinanza;

a prevedere, nel caso di finanziamenti regionali volti all'installazione di impianti da fonte rinnovabile su coperture di amianto, fra le spese ammissibili, anche la rimozione o bonifica delle fibre di amianto dalle superfici destinate ad essere sede degli impianti qualora previste dalle diverse programmazioni.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 24 maggio 2022*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 5236 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto assembleare 4741 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Taruffi, Sabattini, Costi, Zamboni, Daffadà, Bulbi**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di

energia rinnovabile che agiscono collettivamente", oggetto assembleare n. 4741, definisce, all'articolo 3 gli interventi regionali a sostegno delle CER, prevedendo, al comma 1, di sostenere, attraverso contributi e strumenti finanziari, le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione nella predisposizione dei progetti, nell'acquisto e nell'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2;

valutata la necessità di prevedere anche attraverso la costituzione di un fondo rotativo orientato a supporto dell'autoconsumo collettivo, interventi specifici diretti a realizzare un volano che si affianchi alle misure sostenute attraverso risorse di fonte europea al fine di favorire

la massima estensione degli strumenti previsti dal D.Lgs. 199/2021.

Impegna la Giunta regionale

a costituire un fondo rotativo diretto a sostenere i Gruppi di Autoconsumo collettivo per le finalità di cui all'articolo

3, comma 1, destinando a questo fine nel bilancio della Regione, dall'esercizio 2023, risorse non inferiori a due milioni di euro (2.000.000,00 €).

*Approvato maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 24 maggio 2022*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 5237 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto assembleare 4741 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente". A firma dei Consiglieri: Montalti, Fabbri, Rossi, Zappaterra, Costi, Taruffi, Piccinini, Amico, Zamboni, Pigoni, Bondavalli, Bessi, Daffadà, Caliandro, Soncini, Marchetti Francesca, Bulbi, Gerace, Costa, Mumolo, Pillati, Maletti, Sabattini, Rontini**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

le problematiche sulla sicurezza e l'affidabilità degli approvvigionamenti energetici, sul prezzo dei combustibili fossili, sulle emissioni in atmosfera di gas serra e sui cambiamenti climatici fanno dell'energia un tema di rilievo nelle politiche europee, nazionali e regionali e impongono la ricerca di soluzioni ambientalmente sostenibili e l'individuazione di strategie che favoriscano, nel minor tempo possibile, la transizione verso una economia più verde ed una società a basse emissioni di carbonio;

la povertà energetica, che si concretizza in una situazione nella quale una famiglia o un individuo non raggiunge un adeguato livello di servizi energetici essenziali a causa di una combinazione di basso reddito, spesa per l'energia elevata e bassa efficienza energetica nelle proprie case, è una delle criticità che coinvolge in numero crescente famiglie ed individui in Italia e in Europa;

la Regione Emilia-Romagna assumerà i nuovi obiettivi europei attraverso la definizione e l'attuazione del nuovo Piano Energetico Regionale, che ha come orizzonte di riferimento il 2030, e il suo primo Piano attuativo triennale. Il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi implica risultati importanti e sviluppati in tempi rapidi;

la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, Piccole e Medie Imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore, e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge

di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l'accumulo dell'energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità;

la loro finalità principale è quella di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;

l'obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Rilevato che

il ruolo della Regione, a seguito dell'approvazione della Legge regionale finalizzata alla promozione e al sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo, sarà quello di: sostenere la predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e di gruppi di autoconsumo collettivo, nonché l'acquisto e l'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli ulteriori servizi offerti; sostenere i soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini sui temi dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico; promuovere iniziative per la formazione e il potenziamento, anche all'interno degli enti locali, delle professionalità coinvolte nelle procedure di costituzione gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con le Università; individuare entro un anno dall'entrata in vigore i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle

comunità energetiche rinnovabili, ove essi non siano già utilizzati dagli Enti stessi per questi o altri fini;

in diverse aree urbane, gli impianti fotovoltaici non possono essere installati, in quanto non ottengono l'autorizzazione, se non con un maggior costo, con soluzioni quali tegole fotovoltaiche o pannelli colorati. Tuttavia, i costi dei moduli colorati, si possono stimare con un sovrapprezzo che può oscillare tra l'80% fino al 120%, quindi circa il doppio o poco più rispetto ai moduli standard;

i problemi di approvvigionamento e di aumento dei costi dell'energia potrebbero portare a una corsa all'autoproduzione e a un aumento della richiesta di moduli fotovoltaici (che saranno la primaria fonte di produzione delle CER), con un possibile incremento dei prezzi. È dunque opportuno mantenere alta l'attenzione affinché questa accelerazione non crei fenomeni speculativi e metta dunque fuori dal mercato gran parte dei piccoli impiantisti che non hanno la forza negoziale per ottenere condizioni favorevoli. A tal fine sarà fondamentale sostenere lo sviluppo di Consorzi o Gruppi di Acquisto dei moduli fotovoltaici al fine di calmierare i prezzi.

Considerato che

si tratta di un passo di grande rilievo per sviluppare ulteriormente nella nostra Regione la produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo al contempo ai cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l'energia che producono;

l'Emilia-Romagna e le comunità locali hanno da tempo dimostrato attenzione, interesse e disponibilità rispetto sia all'utilizzo di energia rinnovabile sia alle opportunità di autoproduzione;

le CER costituiscono una straordinaria opportunità non solo per le aree urbane, interne e montane, ma anche più in generale per quei territori marginali e periferici, anche

tutelati sotto il profilo ambientale e/o ricadenti in zone rurali LEADER;

fondamentale sarà il coinvolgimento e il supporto in queste aree più fragili delle comunità locali, ma anche di favorire l'individuazione dei promotori delle CER, tra questi ad esempio i gruppi di Azione Locale (Gal), la cui mission è quella di promuovere la crescita ed il miglioramento economico-sociale dei territori rurali stimolando la partecipazione attiva e consapevole dei singoli cittadini, delle imprese, degli enti locali, nonché i Parchi e gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, investiti non solo della tutela della biodiversità ma della crescita sostenibile.

Dato atto che

i fattori su cui occorre lavorare per evitare che il progetto rimanga sulla carta, così come richiamato anche dagli stakeholders uditi in Commissione assembleare, sono principalmente due: semplificazione degli iter burocratici e autorizzativi, quindi snellire le procedure, e ridurre i costi di gestione delle comunità energetiche.

Impegna la Giunta regionale

a realizzare una modellistica delle tipologie di CER realizzabili in modo da prevedere le possibili problematiche, le performance reali e quali siano i modelli più facilmente realizzabili nel territorio emiliano-romagnolo;

a realizzare un servizio di informazione e supporto per tutti i Comuni e gli enti pubblici che vogliano attivare dei progetti di CER nel loro territorio;

a identificare delle linee guida, per soggetti pubblici e privati, circa la progettazione e l'attivazione delle CER.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 24 maggio 2022*